

**Tribunale di Verona – Ordinanza 3.8.2012
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

IL GIUDICE

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

considerato che allo stato non è possibile una prognosi di fondatezza dell'opposizione, posto che non risultano allegare prove sufficienti a sostegno della tesi dell'opponente circa la fraudolenta redazione della scrittura privata di cessione del credito in data successiva a quella risultante dal documento prodotto nella fase monitoria, evidenziando sin d'ora che: a) "il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel suo nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell'art. 2704 cod. civ. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o della perdita dei poteri rappresentativi. Ne consegue che la società nel nome della quale la scrittura privata è stata sottoscritta, qualora neghi l'opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che in esso figura apposta e quando il sottoscrittore era già decaduto dalla carica di amministratore, trovandosi nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta sulla scrittura rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione" (v. Cass. n. 10742/09); b) come evidenziato di

recente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 16976/06) con riferimento all'onere della prova gravante sulle parti circa la data della scrittura privata: "vero è che la giurisprudenza, se esclude l'ammissibilità della prova per testi o per presunzioni direttamente vertente sulla data (Cass., sez. 1[^], 4 giugno 1986, n. 3742, m. 446622, Cass., sez. 1[^], 8 novembre 2001, n. 13813, m. 550082), ammette talora che la prova per testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento (Cass., sez. 3[^], 11 ottobre 1985, n. 4945, m. 442318; contra, peraltro, Cass., sez. 3[^], 30 aprile 1969, n. 1430, m. 340200, Cass., sez. 1[^], 9 giugno 1972, n. 1806, m. 358791, Cass., sez. 3[^], 23 gennaio 1976, n. 217, m. 378872)";

RIGETTA

l'istanza ex art. 649 c.p.c.;

ASSEGNA

alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;

FISSA

per l'ammissione delle prove l'udienza del 17/1/2013 h. 10:00;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.